

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2033-A

## RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

*presentata alla Presidenza il 1° febbraio 2002*

(Relatore: **FOTI**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(**MATTEOLI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

Disposizioni in materia ambientale

---

*Presentato il 28 novembre 2001*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che si sottopone all'Assemblea è uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria 2002 ed interviene con numerose e rilevanti disposizioni finalizzate, nel loro complesso, all'obiettivo della tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale del Paese. Tali interventi tendono, al contempo, ad un rafforzamento e ad una razionalizzazione del quadro normativo nazionale in materia ambientale e ad una piena armonizzazione delle disposizioni nazionali con quelle comunitarie vigenti in materia. Essi appaiono peraltro pienamente connessi ed integrati al disegno di legge che prevede il conferimento di un'ampia delega legislativa all'Esecutivo proprio al fine di procedere al riordino e razionalizzazione della legislazione in materia ambientale (C. 1798), attualmente all'esame della VIII Commissione.

#### 1) *Istruttoria legislativa svolta.*

L'attività svolta dalla Commissione in relazione al provvedimento in esame è stata sensibilmente condizionata dal ridotto tempo a disposizione per l'esame in sede referente. Peraltro, anche grazie al « non ostruzionismo » dei gruppi di opposizione, il lavoro istruttorio è stato caratterizzato da un significativo grado di approfondimento e di analisi.

All'esame preliminare sono state dedicate tre sedute, mentre nella seduta dello scorso 29 gennaio 2002 si è svolto l'esame degli emendamenti.

In tale contesto, la VIII Commissione ha potuto comunque lavorare con notevole intensità, tanto da apportare significative e numerose modifiche al testo presentato dal Governo. Di queste modifiche, alcune

provengono da emendamenti di iniziativa governativa, mentre la parte forse numericamente più rilevante trae origine da proposte emendative di natura parlamentare.

In particolare, hanno costituito oggetto di attenta riflessione le disposizioni riguardanti la tematica della bonifica dei siti inquinati, la pianificazione paesistica dei Parchi nazionali, le procedure relative ai rifiuti e la questione della disponibilità dei beni demaniali, come definita dall'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002. In relazione a tale ultimo problema, peraltro, la VIII Commissione ha deciso di non approvare gli emendamenti (abrogativi e migliorativi) presentati, in sostanza, da tutti i gruppi parlamentari, in quanto nel frattempo il Senato aveva inserito, nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 452 del 2001, una apposita norma abrogativa del citato articolo 71. La Commissione si è comunque riservata di tornare sull'argomento, nel caso in cui la disposizione inserita nel decreto-legge n. 452 del 2001 non fosse stata, nel frattempo, definitivamente approvata da almeno un ramo del Parlamento.

#### 2) *I pareri espressi.*

Tutte le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame (sia pure, in taluni casi, con condizioni e osservazioni), in tal modo confermando, oltre che la coerenza del disegno di legge del Governo, anche la validità delle modifiche introdotte nel corso dell'*iter* in Commissione.

In particolare, i pareri favorevoli espressi dalla I e dalla XIV Commissione danno un ampio quadro di certezze circa i profili di costituzionalità e di compati-

bilità comunitaria del provvedimento. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha peraltro formulato due interessanti osservazioni, una delle quali, relativa allo smaltimento di rifiuti organici derivanti da scarti alimentari, è stata attentamente valutata dalla Commissione, che ha ritenuto che non sussistano, almeno per quanto riguarda la formulazione della norma, particolari situazioni problematiche. Peraltro, tale questione potrà anche essere affrontata nel seguito dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Inoltre, in relazione al parere della V Commissione, si osserva che la VIII Commissione ha recepito tutte le condizioni in esso espresse, valutando l'assoluta opportunità di uniformarsi alle indicazioni riguardanti i profili di copertura finanziaria del disegno di legge. Non è invece stata recepita, dalla VIII Commissione, la condizione contenuta nel parere della X Commissione (Attività produttive), in quanto pare che il medesimo parere travalichi i limiti della competenza riservata alla Commissione stessa sul provvedimento.

Passando all'illustrazione puntuale del complesso dei pareri espressi, si segnala che le Commissioni I, IV e XII hanno espresso parere favorevole. Le Commissioni VI e X hanno espresso parere favorevole con condizione. La VII Commissione ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazioni, le Commissioni IX e XI hanno a loro volta espresso parere favorevole con una osservazione, mentre le Commissioni XIII e XIV hanno espresso parere favorevole con osservazioni. Infine, come segnalato in precedenza, la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni.

### 3) *Il testo proposto dalla Commissione.*

Al termine dell'esame, la VIII Commissione ha deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione di un testo che prevede, come segnalato in precedenza, diverse modifiche ed integrazioni al testo originario. Infatti, rispetto a un testo originario composto da 12 articoli, la Commissione presenta all'Assemblea un disegno di legge di 23 articoli.

Per quanto riguarda nel dettaglio l'articolato del disegno di legge, appare opportuno, in primo luogo, ricordare che sono state soppresse talune disposizioni, che sono già state recepite nell'ambito della legge finanziaria per il 2002. Si tratta, in particolare, dell'ex articolo 7, in materia di adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, e del comma 3 dell'ex articolo 10, diretto a prevedere una riserva del 30 per cento dei prodotti ottenuti da materiale riciclato nell'ambito del fabbisogno annuale di manufatti e beni di uffici ed enti pubblici. Occorre altresì rilevare che, quanto previsto dal comma 1 e, in parte, dal comma 2, dell'articolo 10 del disegno di legge originario è contenuto altresì, con il medesimo testo, nel decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante « Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA », attualmente in corso di conversione.

Passando all'illustrazione delle specifiche disposizioni nelle quali si articola il disegno di legge, si osserva che l'articolo 1 è diretto ad integrare, a partire dal 2002, lo stanziamento previsto dalla legge n. 93 del 2001 ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dal combinato disposto delle due disposizioni deriva quindi che, a partire dall'anno 2002, viene previsto uno stanziamento pari a circa 1.130.000 euro. Con l'articolo 2 si provvede poi a potenziare l'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, organismo incaricato di fronteggiare le sempre maggiori emergenze connesse al traffico internazionale di rifiuti ed alle condotte illecite poste in essere dalle organizzazioni criminali. L'articolo 3, integrato nel corso dell'esame in Commissione, autorizza lo stanziamento di provvidenze per il potenziamento del ruolo e delle competenze tecniche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'azione di raccordo e di sollecitazione per l'adozione

di adeguate politiche di contenimento delle emissioni di gas climalteranti. L'articolo 4 autorizza la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui per il potenziamento della strategia della prevenzione e dei controlli ambientali. Il raggiungimento di tale obiettivo viene perseguito attraverso distinti strumenti: l'istituzione di osservatori ambientali per le grandi opere con il compito di verificare l'effettivo svolgimento dei lavori e l'ottemperanza alle prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale; l'incentivazione della prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento; lo sviluppo della certificazione ambientale; l'istituzione di una rete tecnico-scientifica nell'ambito del Ministero dell'ambiente per l'attività di valutazione degli impatti ambientali per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati (OGM).

L'articolo 5 prevede il trasferimento dei compiti e delle risorse dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 1999. La congruità di tale norma è stata anche oggetto di valutazione da parte di altre Commissioni. Al riguardo, l'VIII Commissione si è riservata di verificare l'opportunità di definire ulteriori specifici interventi in materia nel corso dell'esame in Assemblea.

L'articolo 6 autorizza la spesa di risorse per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale finalizzato alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche ambientali ed alla promozione di iniziative per la tutela delle risorse ambientali. L'articolo è stato parzialmente rimodulato in seguito all'esame presso la VIII Commissione.

L'articolo 7 interviene in merito al funzionamento delle aree marine protette stabilendo, in particolare, i termini entro i quali i soggetti gestori di ciascuna area marina protetta devono individuare la dotazione minima delle risorse umane necessarie al funzionamento della stessa, nonché l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette da parte

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'articolo 8, a sua volta, modificando il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge finanziaria per il 2001, prevede l'affidamento, con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, della gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

Per quanto riguarda l'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, esso intende introdurre misure relative al settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria. Inoltre, con gli articoli 10 e 11 sono dettate disposizioni particolari riguardanti l'introduzione di due nuovi siti di interesse nazionale tra i siti inquinati da bonificare (Brescia-Cafaro e Broni), nonché il conferimento di fondi speciali a favore del sito inquinato di Portovesme (area Sulcis-Iglesiente).

In connessione con i predetti interventi, l'articolo 12 introduce un nuovo meccanismo procedurale per l'attuazione degli interventi nelle aree da bonificare. L'articolo in esame, frutto di un emendamento presentato dal Governo in Commissione, è stato al centro della valutazione politica della Commissione stessa, che ha deciso, al termine dell'*iter*, di presentare all'Assemblea un testo sostanzialmente identico a quello proposto dall'Esecutivo, con limitate modifiche richieste dal parere della V Commissione (Bilancio). In proposito, peraltro, va rilevato che lo stesso Governo si è impegnato a presentare una serie di interventi modificativi rispetto al predetto testo, che consentano di risolvere nella misura più equilibrata possibile una serie di questioni che si sono poste nel corso dell'esame in Commissione di merito.

L'articolo 13 definisce, in via normativa, l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del Reparto ambientale marino (RAM). Inoltre, l'articolo 14 reca una serie di modifiche al cosiddetto « decreto Ronchi » (de-

creto legislativo n. 22 del 1997). Esso è stato significativamente integrato, rispetto al testo originario, con una serie di disposizioni in materia di rifiuti, che ne hanno reso più ampia la portata innovativa, andando nella direzione di una sostanziale semplificazione delle procedure previste dalla normativa vigente. Al riguardo la Commissione si è peraltro riservata di verificare la congruità di modifiche apportate, anche ai fini del successivo esame in Assemblea.

Con l'articolo 15 si abroga la norma, contenuta nel decreto-legge n. 347 del 2001, che consentiva forme di smaltimento improprie per i rifiuti sanitari, mentre con l'articolo 16 si introduce una modifica alla normativa in materia di scarichi, che consente il conferimento di rifiuti organici provenienti da scarti di alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante speciali apparecchi « trituratori ».

L'articolo 17, identico al testo presentato dal Governo, riformulando il comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada, ed in coerenza con quanto già previsto dalla legge n. 85 del 2001, di delega per la revisione del codice, è diretto ad ampliare la nozione di « velocipede » includendovi anche i veicoli dotati di un motore ausiliario elettrico la cui propulsione è progressivamente ridotta dopo l'avvio quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.

Con l'articolo 18 si dispone una autorizzazione alla stipula di un accordo interministeriale per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento. Inoltre, l'articolo 19 prevede una specifica modifica alla legge n. 36 del 1994, in materia di proventi del servizio idrico integrato. Con gli articoli 20 e 21 sono quindi disposte importanti modifiche in tema di servizio sismico nazionale e di procedure per l'attuazione della legge n. 183 del 1989. Quindi, l'articolo 22 dispone una misura procedimentale relativa agli incentivi per gli investimenti ambientali previsti dalla legge n. 388 del 2000.

L'articolo 23, infine, contiene la disposizione relativa alla copertura finanziaria dell'onere complessivo recato dall'attuazione di alcuni degli articoli precedenti, che trova allocazione negli accantonamenti in « tabella A » allegata alla legge finanziaria 2002. Al riguardo, si fa peraltro presente che i restanti articoli che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato sono invece « compensati » direttamente nel corpo della relativa norma di spesa.

In conclusione, nel ribadire una convinta valutazione positiva sul disegno di legge in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.

Tommaso FOTI, *Relatore*.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

considerato che la materia disciplinata dal disegno di legge in esame rientra nella disciplina della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

## PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge C. 2033: « Disposizioni in materia ambientale »;

valutato positivamente l'articolo 2, che dispone il potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché l'articolo 11-*bis* che prevede un piano straordinario di telerilevamento da attuare tramite la stipula di un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero della Difesa,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 8, comma 6 siano soppresse le parole da: « nell'ambito » fino alla fine del comma e, al comma 7, siano soppresse le parole da: « nell'ambito » fino alla fine del comma.

*Conseguentemente, dopo il comma 7 sia inserito il seguente:*

« 7-bis. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7 del presente articolo, determinati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 »;

all'articolo 9-*quinquies*, siano soppresse le parole: « senza aumento di organico né di spesa ».

*Conseguentemente, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non debbono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

sia soppresso l'articolo 10-*quater*;

all'articolo 10-*quinquies*, al comma 1 siano soppresse le parole: « senza oneri a carico dello Stato ».

*Conseguentemente, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non debbono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

all'articolo 11-*bis*, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

---

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C.2033, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, recante « Disposizioni in materia ambientale »;

preso atto che tale provvedimento, che si compone di un complesso di misure riconducibili alle politiche di tutela e di risanamento ambientale, rappresenta uno dei punti maggiormente qualificanti del programma di Governo;

considerato che, per i profili di competenza della Commissione, l'articolo 11-*sexies*, introdotto dalla Commissione di merito, appare volto a meglio precisare i meccanismi applicativi delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 6, comma 13, della legge n.388 del 2000, concernenti l'esenzione dalla base imponibile di un quota di reddito delle PMI destinata a investimenti ambientali;

rilevato tuttavia che la formulazione dell'articolo aggiuntivo in oggetto suscita perplessità interpretative, in quanto, qualora trattasi di fornire mere indicazioni procedurali per l'applicazione delle agevolazioni di cui al citato comma 13, le stesse indicazioni potrebbero essere rese dall'Agenzia delle Entrate attraverso apposite circolari, ovvero mediante l'attivazione del diritto di interpello di cui all'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente; viceversa, qualora la finalità della norma sia quella di meglio definire i criteri sostanziali in base ai quali individuare la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali che non concorre alla formazione della base imponibile sarebbe più opportuno demandare tale compito ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito a modificare l'articolo 11-*sexies*, comma 1, nel senso di espungere dallo stesso la lettera a),

considerato che le indicazioni procedurali per l'applicazione delle agevolazioni concernenti gli investimenti ambientali possono essere rese dall'Agenzia delle entrate attivando i meccanismi già previsti dalla normativa vigente.

---

## PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La Commissione Cultura, scienza e istruzione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2033, recante disposizioni in materia ambientale, risultante dagli emendamenti approvati;

rilevata l'esigenza di non disperdere il patrimonio scientifico dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), che svolge un ruolo rilevante nel miglioramento della conoscenza dell'ambiente marino;

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 5, comma 2, sia valutata l'opportunità di precisare che le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM sono trasferite all'APAT preservandone il patrimonio scientifico e garantendo che le risorse trasferite siano utilizzate per le finalità di miglioramento della conoscenza dell'ambiente marino da esso perseguite;

*b)* si valuti altresì l'opportunità di coordinare le nuove disposizioni con la disciplina vigente, abrogando espressamente o modificando le norme legislative che fanno riferimento all'istituzione e ai compiti dell'ICRAM;

*e con la seguente condizione:*

all'articolo 11-*quinquies*, comma 3, capoverso 3, le parole: « per i beni culturali » siano sostituite dalle seguenti: « per i beni e le attività culturali ».

---

**PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE****(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)**

La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge C. 2033, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, recante: « Disposizioni in materia ambientale »;

tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 3, 9-*quinquies* e 11, che investono maggiormente gli ambiti di competenza della Commissione trasporti;

preso atto che gli interventi previsti dal provvedimento appaiono in linea con l'obiettivo di incentivazione delle misure per ridurre l'inquinamento atmosferico nell'ambito del settore dei trasporti, anche se occorrerebbe intervenire al contempo con una idonea dotazione finanziaria per il potenziamento del servizio pubblico di massa e del trasporto urbano,

delibera di esprimere:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere idonei stanziamenti per il potenziamento del servizio pubblico di massa e del trasporto urbano.

**PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE****(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)**

La Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge A.C. 2033, recante Disposizioni in materia ambientale;

valutato positivamente l'impianto generale del provvedimento e condividendo in particolare, per quanto di propria competenza, le disposizioni dell'articolo 3, relative al finanziamento di programmi relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio;

considerato che durante l'esame in sede referente è stato approvato un articolo aggiuntivo (10-*quinquies*) che introduce una specifica procedura per la realizzazione delle attività di bonifica e riqualificazione delle aree industriali interessate dagli interventi di

ripristino ambientale da porre in essere in siti di importanza nazionale;

considerato altresì che la X Commissione ha già avuto modo di occuparsi del tema da ultimo indicato, allo scopo di definire modalità di intervento capaci di coniugare le esigenze di recupero ambientale con quelle relative alla riutilizzazione a fini produttivi delle aree già destinate ad attività industriali;

valutate come non del tutto coerenti rispetto agli obiettivi di cui sopra le soluzioni proposte nel citato articolo 10-*quinquies*;

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

l'articolo 10-*quinquies* sia sostituito dal seguente:

« ART. 10-*quinquies*.

1. Ai fini della bonifica, messa in sicurezza, ripristino, recupero e riconversione dei siti inquinati comprendenti, anche in parte, aree industriali, ivi compresi i siti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono essere stipulati appositi accordi di programma tra i Ministeri, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici ed i soggetti privati interessati.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti tempi, criteri e modalità di esercizio delle attività di bonifica, messa in sicurezza, ripristino, recupero e riconversione dei siti inquinati di cui al comma 1.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 possono prevedere la costituzione di società di trasformazione urbana (STU), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tali società possono partecipare, anche mediante il conferimento delle aree interessate di loro proprietà, i soggetti pubblici o privati.

4. L'erogazione dei contributi pubblici, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in ogni caso subordinata alla stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1 ».

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La Commissione Lavoro pubblico e privato,

esaminato il disegno di legge n. 2033 recante « Disposizioni in materia ambientale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 8, comma 7, andrebbe chiarito quali siano gli oneri aggiuntivi relativi al personale che possono essere posti a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente.

## PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La Commissione Agricoltura,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2033 Governo, recante disposizioni in materia ambientale

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 5 valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere l'autonomia istituzionale dell'ICRAM te-

nuto conto dell'importanza delle problematiche legate alla tutela dell'ecosistema marino, anche in relazione alla rilevanza delle attività di ricerca di tale ente con gli sviluppi economici del settore della pesca;

b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo le parole: « ai piccoli imprenditori e agli artigiani » le seguenti: « nonché agli imprenditori agricoli », in relazione al ruolo multifunzionale dell'agricoltura.

---

## PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2033;

sottolineata l'opportunità di abrogare l'articolo 71 della legge finanziaria 2002 in materia di dismissione del patrimonio pubblico immobiliare;

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 10-ter valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare l'effettiva conformità della previsione della possibilità di smaltimento di rifiuti organici derivanti da alimenti umani con il principio comunitario della netta separazione fra ciclo dei rifiuti e ciclo delle acque;

b) all'articolo 10-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare il pieno rispetto del principio « chi inquina paga » in relazione alla procedura prevista dal comma 3, di acquisizione dell'area da parte dello Stato o di altro ente territoriale e di successiva cessione al soggetto affidatario degli interventi di bonifica.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

ART. 2.

*(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente).*

1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.

2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.

3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.

ART. 3.

*(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).*

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro **annui** a decorrere dall'anno 2002.

ART. 2.

*(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).*

1. *Identico.*

carbonio, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

ART. 4.

*(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione degli impatti sull'ambiente).*

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo della certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

**2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.**

ART. 4.

*(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione degli impatti sull'ambiente).*

*Identico.*

b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

#### ART. 5.

*(Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare all'APAT).*

1. L'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) è trasferito all'APAT, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica,

#### ART. 5.

*(Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare all'APAT).*

*Identico.*

sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM, che è conseguentemente soppresso.

ART. 6.

*(Programma strategico di comunicazione ambientale).*

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) la informazione e la promozione a livello nazionale ed in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi da stipulare con soggetti privati, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, infor-

ART. 6.

*(Programma strategico di comunicazione ambientale).*

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica **e gli imprenditori** alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di **2.677.000** euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi da stipulare con soggetti privati, **con le organizzazioni produttive e di categoria**, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali;

c) *identica.*

3. *Identico.*

mative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.

4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. La composizione, i compiti, le modalità di funzionamento e i compensi del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### ART. 7.

*(Disposizioni concernenti l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano).*

1. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000.

4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, **i cui componenti sono nominati** con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. **Il numero dei componenti**, i compiti, le modalità di funzionamento e i compensi del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*Soppresso.*

**2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000.**

## ART. 8.

*(Funzionamento delle aree marine protette).*

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione minima delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti interessati.

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità ed adeguatezza di impiego.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

## ART. 7.

*(Funzionamento delle aree marine protette).*

1. *Identico.*

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti interessati, **ai sensi del comma 1.**

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti **ai medesimi soggetti** dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo, **nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alla gestione delle aree marine protette.**

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, **nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alla gestione delle aree marine protette.**

ART. 9.

*(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola).*

1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste » sono sostituite dalle seguenti: « e affidati in gestione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

**8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7 del presente articolo, determinati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

ART. 8.

*(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola).*

*Identico.*

torio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro ».

**ART. 9.**

*(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria).*

1. Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati.

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.

**ART. 10.**

*(Disposizioni in materia di siti inquinati).*

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera *p-quater*), sono aggiunte le seguenti:

« *p-quinquies*) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);

*p-sexies*) Broni ».

**ART. 11.**

*(Bonifica del sito di Portovesme).*

1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 12.

*(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare).*

1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.

2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula con le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale che comprende il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area.

3. Al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi della bonifica e della riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario potrà disporre delle aree boni-

ficare utilizzandole in proprio o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico. Le predette finalità saranno assicurate attraverso l'acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### ART. 13.

##### *(Istituzione del Reparto Ambientale Marino).*

1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### ART. 10.

*(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).*

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis*) il combustibile derivato da rifiuti ».

#### ART. 14.

*(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).*

*Soppresso.*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40 e 41 ».

2. Il comma 11 dell'articolo 22 e la lettera c) del comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

« 4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano norme affinché gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati ».

3. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

*Soppresso.*

4. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

« 17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40 e 41 ».

5. All'allegato A annesso al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « 16 01 03 pneumatici usati » sono sostituite dalle seguenti: « 16 01 03 pneumatici fuori uso ».

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 5.

**7. I rifiuti che, per effetto della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, non possono essere smaltiti in impianti autorizzati soltanto allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi.**

**ART. 15.**

*(Smaltimento dei rifiuti sanitari).*

**1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.**

**ART. 16.**

*(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).*

**1. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti della alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili ».**

**ART. 11.**

*(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

**1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:**

**« 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali e di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, ovvero dotati di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui**

**ART. 17.**

*(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

*Identico.*

propulsione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h ».

**ART. 18.**

*(Piano straordinario di telerilevamento).*

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**ART. 19.**

*(Modifica all'articolo  
14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36).*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione d'ambito ».

**ART. 20.**

*(Potenziamento dell'APAT).*

1. Al fine di realizzare un più efficace e coordinato sistema di tutela e di conoscenza del territorio, il Servizio sismico nazionale e l'Ufficio per il sistema informativo, già operanti nell'ambito del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, all'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

**ART. 21.**

*(Modifiche alla legge  
18 maggio 1989, n. 183).*

1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, secondo periodo, le parole: « o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, » sono sostituite dalle seguenti: « o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, »;

*b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone fra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi ed i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti ».

2. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazio-

ni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole da: « del Ministro dei lavori pubblici » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio »;

*b)* al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: » ed è abrogata la lettera *d*).

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo ».

4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico ».

## ART. 12.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 21.691.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 22.

*(Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).*

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002 e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma ».

## ART. 23.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e **20.160.000** euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. *Identico.*

TABELLA A  
(articolo 2, comma 1)POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI  
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

<i>Grado/ruolo</i>	<i>Unità</i>
Generale di Brigata	1
Colonnello	1
Tenente Colonnello	1
Maggiore	1
Capitano	3
Tenente/Sottotenente	19
Ispettori	127
Sovrintendenti	39
Appuntati e Carabinieri	37
Totale	229



Lire 1000 = € 0,52



\*14PDL0019580\*